

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

CR.2012. 0000002
del 12/06/2012



Ai Sindaci dei Comuni

Alla Di.Coma.C.

**Al Direttore dell'Agenzia regionale per la
protezione civile**

Agli Ordini e Collegi professionali

Alle Organizzazioni Economiche e Sociali

Oggetto: Circolare sulle disposizioni per favorire la rapida ripresa delle attività produttive, di cui all'art. 3, commi da 7 a 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012).

Premessa

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute e al fine di favorire la rapida e uniforme applicazione della disciplina stabilita dall'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, per la ripresa delle attività produttive nei Comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012 di cui all'allegato 1 del medesimo decreto, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, d'intesa con il Capo del Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritiene opportuno emanare la presente circolare applicativa.

Disposizioni per favorire la rapida ripresa delle attività produttive (art. 3, commi da 7 a 10 del D.L. n. 74 del 2012).

L'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

tel 051 527 5800/5801
fax 051 527 5429

segreteriaipresidente@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012) stabilisce una disciplina diretta a favorire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2009, assicurando che ciò avvenga in presenza di adeguati livelli di sicurezza.

I commi 7 e 8 delimitano l'ambito di applicazione di tale disciplina alle attività produttive che si svolgono in manufatti che possono presentare tre tipi di carenze specificamente indicate, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi o alla collocazione degli elementi non strutturali presenti ⁽¹⁾, ovvero "altre carenze prodotte dai danneggiamenti" conseguenti al sisma, individuate da tecnico incaricato. Pertanto, detta disciplina non si applica alle attività produttive svolte in edifici che non presentano le tipologie costruttive e le carenze appena ricordate.

Le attività produttive alle quali fanno riferimento i commi 7 e 8 sono dunque quelle svolte all'interno di strutture caratterizzate dalla mancanza di continuità strutturale e da grandi luci, tipicamente monopiano, quali i capannoni industriali in elementi prefabbricati in c.a. e in c.a.p. e/o con coperture in materiali diversi da quelli delle strutture verticali.

In particolare, le attività produttive che si svolgono in edifici che presentano le particolari caratteristiche sopra indicate, sono soggette alla seguente disciplina:

- a) per la prosecuzione dell'attività o per la sua ripresa occorre il rilascio di un certificato di agibilità provvisorio, basato sull'accertamento, da parte di professionista abilitato che svolge la verifica, che non sono presenti le tre tipologie di carenze descritte dal comma 8 o altre derivanti dai danni prodotti dal sisma; ovvero che tali carenze sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi, anche provvisori e dunque idonei;
- b) la certificazione prevista al comma 7 dell'art. 3, sempre per questa tipologia di strutture produttive, deve avvenire a seguito di una verifica di sicurezza, secondo quanto disposto dalle NTC (capitolo 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da effettuarsi entro i 6 mesi. Qualora gli esiti della verifica di sicurezza accertino che la struttura non presenta un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello richiesto per un edificio nuovo, nei successivi 18 mesi occorre attuare gli interventi necessari per raggiungere tale livello di sicurezza e per il rilascio del certificato di agibilità sismica.

Gli interventi necessari per risolvere le carenze di cui alla precedente lettera a), così come gli interventi necessari per assicurare il livello di sicurezza di cui alla precedente lettera b),

⁽¹⁾ Le carenze strutturali indicate dal comma 8 sono le seguenti:

- a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

possono essere realizzati con le modalità semplificate di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legge n. 74 del 2012.

Si ringrazia della collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Commissario Delegato
Presidente della Regione Emilia-Romagna

Vasco Errani

